

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Deliberazione n. 856 del 8 maggio 2009 - Proposta disegno di legge ad oggetto: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

PREMESSO

- che la Legge 14 agosto 1991, n. 281 recante: "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*" prevede, all'art. 3, che le Regioni provvedono a disciplinare la materia con propria legge;
- che la Regione Campania ha emanato la Legge Regionale n°16 del 24 novembre 2001 dal titolo "*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*";

CONSIDERATO

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 è stato recepito l'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di "benessere degli animali da compagnia e pet therapy", che demanda alle Regioni e Province autonome il compito di provvedere all'adozione di provvedimenti finalizzati a rendere più omogeneo l'intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da compagnia;
- che l'art. 829 della Legge del 27/12/06, n. 298 "Finanziaria dello Stato", pubblicata nella G.U. n. 300 del 28/12/06, nel sostituire l'art. 4 comma 1 della Legge 281/91, ha modificato i criteri per l'erogazione delle risorse statali utilizzate dai Comuni, in materia di lotta al randagismo, finalizzate alle attività di sterilizzazione e costruzione e/o risanamento dei canili comunali;
- che l'Ordinanza Ministeriale 6 Agosto 2008, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, aggiorna la normativa sull'identificazione dei cani e la gestione della banca dati anagrafe canina, nell'ottica di un controllo efficace della popolazione canina;

PRESO ATTO

- che occorre modificare la L.R. 16/2001 sia per adeguarne i criteri alle citate norme intervenute successivamente all'emanazione della Legge stessa, sia per inserire principi di efficienza ed efficacia in tema di prevenzione del randagismo che incidano favorevolmente:
 - sulla regolamentazione dell'Anagrafe Canina attraverso la Banca Dati Regionale on line;
 - sulla definizione delle competenze specifiche delle AA.SS.LL., dei Comuni e delle Comunità Montane;
 - sulla definizione dei requisiti tecnico strutturali dei canili pubblici e privati;
 - sugli obblighi dei possessori di cani a scopo di commercio;
 - sulle attività sanzionatorie;

VISTO

- il disegno di legge ad oggetto: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" elaborato dall'Area Generale Assistenza Sanitaria - Settore Veterinario allegato alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione illustrativa dello stesso;

ACQUISITO

- il parere favorevole espresso con nota n. 1126 del 5/3/09 dell'Ufficio Legislativo della Presidenza sulla proposta di modifica di cui sopra, allegato alla presente deliberazione;

RAVVISATA

- la necessità e l'esigenza di adottare, quale proposta al Consiglio Regionale, il predetto disegno di legge;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

1. di **approvare**, quale proposta al Consiglio Regionale, il disegno di legge ad oggetto: “*Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo*”, allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di **trasmettere** il presente atto, ad intervenuta esecutività, per quanto di competenza a:
 - Consiglio Regionale;
 - all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” – Settore 01 “Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori”;
 - Settore Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Valiante

Relazione di accompagnamento al Disegno Di Legge avente ad oggetto “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”

Si è ritenuto di dover procedere alla modifica della L.R. 16 del 24 novembre 2001 avente ad oggetto “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, per adeguarne i criteri alle norme intervenute successivamente all’emanazione della Legge stessa, anche per inserire principi di efficienza ed efficacia in tema di prevenzione del randagismo.

Infatti, nell’ambito di una revisione generale del testo normativo, sono stati aggiornati, essenzialmente, gli articoli di seguito descritti che regolamentano l’anagrafe canina, definiscono le competenze specifiche delle AA.SS.LL., dei Comuni e delle Comunità Montane, definiscono i requisiti tecnico strutturali dei canili pubblici e privati, definiscono gli obblighi dei possessori di cani a scopo di commercio, aggiornano gli importi delle sanzioni.

L’ art. 4, che prevede e regola l’anagrafe canina, è stato aggiornato e modificato in virtù dell’obbligo, previsto dal DPCM del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell’accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy), di identificare i cani mediante l’inserimento del microchip superando l’identificazione con tatuaggio. La registrazione del cane con microchip e tutte le variazioni anagrafiche riferite allo stesso avverranno, per il tramite del Servizio Veterinario della ASL, nella Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina informatizzata, peraltro oramai già in vigore ed in uso in Regione.

L’obbligo dell’iscrizione in anagrafe del cane, da parte del proprietario, è stato ridotto a 30 giorni dalla nascita o dal possesso del cane.

L’applicazione del microchip, obbligatoria per il proprietario del cane, diventa prestazione a pagamento anche presso le strutture pubbliche delle AASSLL prevedendo il costo stabilito dalla voce specifica del “Tariffario Regionale per le Prestazioni Veterinarie” in uso a cui si aggiunge il costo reale del trasponder.

Di nuova introduzione è la possibilità di poter implementare la Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina anche da parte dei Veterinari Liberi Professionisti, accreditati presso Servizi Veterinari delle AASSLL, secondo la procedura già delineata con D.D. n° 123/08, in ossequio all’O.M. del 6 agosto 2008.

L’ art. 5, che disciplina i compiti dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, è stata aggiornata introducendo la possibilità, in linea con la normativa nazionale, di costituzione di strutture pubbliche AA.SS.LL. specificamente dedicate alle attività di prevenzione del randagismo canino e felino che possono avere valenza interaziendale e/o regionale al fine di poter rendere prestazioni di alta specialità clinica e chirurgica a minor costo.

E’ stato abolito il punto 2 di detto articolo che prevedeva l’organizzazione di piani di sterilizzazioni a carico delle AASSLL poiché la recente Legge Finanziaria dello Stato ha previsto che tali piani siano predisposti specificamente dai Comuni, mentre la delega per l’esecuzione rientra, come sempre, nei compiti d’istituto dei Servizi Veterinari delle AASSLL..

Sono state inoltre incluse anche le Università degli Studi e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale nell’elenco degli Enti che promuovono o partecipano ad iniziative in materia di informazione ed educazione per la prevenzione del randagismo.

L’art. 6, che disciplina le competenze dei Comuni e delle Comunità Montane, è stato aggiornato alla luce delle scelte compiute dalla maggior parte delle amministrazioni degli Enti Locali regionali che hanno preferito, nel corso degli ultimi anni, utilizzare il sistema delle convenzioni con rifugi privati in alternativa alla costruzione o riattazione di canili pubblici. E’ stata infatti esplicitata la possibilità per i Comuni di convenzionarsi con canili privati; tali strutture devono possedere tutte le caratteristiche tecnico strutturali previste per i rifugi pubblici.

Per quanto attiene ai rifugi di nuova costruzione, è stato eliminato l’obbligo per tali strutture di assolvere alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero, potendo il canile sanitario essere una struttura di competenza delle AASSLL. Infatti ruolo dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. è quello di assicurare la sterilizzazione e la degenza postoperatoria dei cani randagi, prima dell’inoltro ai rifugi municipali, e dei gatti liberi delle colonie prima della reimmissione nelle stesse.

E’ stato anche previsto che i canili pubblici, se non gestiti dal Comune, sono affidati, mediante convenzione, alle Associazioni Protezionistiche iscritte all’Albo Regionale.

I Comuni devono attivare, inoltre, di concerto con i Servizi Veterinari delle AASSLL, una programmazione delle attività di cattura e di sterilizzazione dei cani vaganti sulla base della recettività delle strutture di ricovero; tale attività di programmazione assume primaria importanza nelle attività di

prevenzione del randagismo e, in ottemperanza alle indicazioni contenute nella recente Legge Finanziaria dello Stato, potrà fruire dei contributi previsti dalla Legge 281/91.

È ancora stato esplicitato che compete ai Comuni sia l'obbligo di garantire la degenza di cani e gatti senza padrone soccorsi dal servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente, sia la promozione di campagne di censimento dei cani di proprietà al fine di rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e combattere, di conseguenza, l'abbandono.

L'art. 7, che disciplina i requisiti dei rifugi, è stato variato, precisando che in questo articolo sono contemplati i requisiti che devono rispettare sia i canili pubblici che i privati. Infatti, ad esclusione delle strutture sedi di attività di commercio di animali da compagnia per le quali sono previsti requisiti specifici indicati nel richiamato DPCM del 28/02/03, i rifugi privati sono equiparati, per le caratteristiche tecnico strutturali, ai canili pubblici.

Per i rifugi una variazione attiene le modalità di calcolo dell'ampiezza del "reparto contumaciale" rapportata alla capienza massima di cani per cui la struttura è autorizzata e non più, quindi, alla quadratura totale dell'area edificata del canile.

Sono state unificate, e non variate ritenendole congrue, le indicazioni inerenti l'ampiezza dei box, previste nel vecchio testo e nelle Linee Guida applicative, specificando nel medesimo comma la taglia del cane da ricoverare in riferimento al peso.

Nei rifugi, pubblici o privati, è stato previsto l'obbligo di un ambulatorio veterinario autorizzato a norma di legge superando, quindi, il concetto di medicheria indicata nel vecchio testo. Tutte le strutture private devono avere una direzione sanitaria affidata ad un Veterinario libero professionista e devono farsi carico della gestione sanitaria dello stesso.

E' stato indicato che tutti i canili devono avere uno specifico registro di carico scarico vidimato dalla ASL sul quale sono riportate le movimentazioni in ingresso ed in uscita dei cani ricoverati; inoltre tutti i cani ricoverati devono essere microchippati all'atto dell'ingresso al canile ed iscritti nella Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina con le modalità indicate nel precedente art. 4.

Tutte le strutture pubbliche, private e delle Associazioni Protezionistiche devono adeguarsi ai dettami della legge entro 24 mesi dalla pubblicazione della stessa.

Con l'art 8 in tema di controllo del randagismo è stato anche puntualizzato che l'obbligo della sterilizzazione, prima della cessione, riguarda tutti i cani ceduti non solo dai canili pubblici ma anche dai canili privati convenzionati e dai canili privati gestiti da Associazioni Protezionistiche a privati cittadini o Associazioni richiedenti.

Su espressa richiesta delle Associazioni Protezionistiche all'art. 9, che tratta del cane di quartiere, è stata eliminato l'onere della gestione e della responsabilità di detto cane a carico delle Associazioni proponenti. Tanto poiché l'istituzione del cane di quartiere rientra, in ogni caso, nella volontà e nella competenza dell'Autorità Sanitaria Locale.

L'art. 10, che tratta di protezione dei gatti in libertà, estende anche ai luoghi privati il divieto di spostamento dei gatti liberi dal loro habitat naturale; inoltre è stato esplicitato che i tutori della colonia debbano garantire una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della stessa colonia.

E' stato inserito l'obbligo del censimento e del monitoraggio, a cura dei Servizi Veterinari delle AASSLL, delle colonie feline al fine di poter attuare eventuali piani di contenimento delle nascite a mezzo di sterilizzazioni.

All'art. 11, che tratta di trasporto e vendita di animali d'affezione, è stato esplicitato che gli obblighi da rispettare per chi possiede cani a scopo di commercio siano estesi anche alla vendita all'ingrosso; inoltre è stato previsto che gli allevatori ed i possessori di cani a scopo commerciale debbano essere forniti di idoneo sistema per la lettura dei microchips al fine di non incorrere in errori all'atto della vendita. Tanto in virtù dell'obbligo di vendere o cedere i cani, compresi i cuccioli di età inferiore ai 2 mesi, soltanto se identificati e registrati nella banca dati regionale on line della anagrafe canina della Regione Campania.

Gli animali in commercio devono essere venduti previo rilascio di certificazione veterinaria di buona salute avente validità cinque giorni ed il commerciante avrà l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà entro 15 giorni dalla avvenuta cessione o vendita dell'animale, all'A.S.L. territorialmente competente per sede di esercizio.

Infine è stato introdotto il divieto del commercio ambulante degli animali d'affezione.

Con l' art. 14 sono stati specificate le funzioni ed i poteri delle guardie zoofile volontarie addette alla vigilanza della presente legge.

E' stato definito che per l'osservanza delle disposizioni della presente Legge, oltre le guardie zoofile volontarie di cui al DPR 31/3/79 (ex guardie ENPA), sono utilizzate le guardie zoofile nominate dal Presidente di Giunta Regionale su proposta delle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale di cui alla presente Legge, per un limite massimo del 10% degli iscritti e dopo aver partecipato ad uno specifico corso di formazione già previsto dall'art.12 comma 4. Tutte le altre figure di controllo, individuate nel vecchio testo, sono state eliminate.

L'art. 15 istituisce l'Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali e la modifica apportata riguarda il numero degli anni di operatività delle Associazioni per la protezione degli animali che fanno richiesta di iscrizione all'Albo Regionale, portati da uno a tre anni.

E' stata introdotta la cancellazione automatica dell'Associazione, dall'Albo Regionale, in assenza di rendicontazione annuale inoltrata, a cura della stessa associazione, alla Regione per il tramite della ASL territorialmente competente.

Con l'art.16 sono state aggiornate le sanzioni ed è stato definito che i relativi importi sono riscossi dalle AA.SS.LL. ed acquisiti in capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività della legge.

Infine con l'art. 20 è stata prevista l'abrogazione della Legge Regionale n° 16 del 24 novembre 2001.

Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Art. 1

Finalità e Definizioni

1. La Regione Campania, allo scopo di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo, animale e ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove e disciplina il controllo del randagismo, al fine di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
2. Agli effetti della presente legge si considerano "animali di affezione" tutti gli animali domestici e non, che hanno un proprietario o detentore a qualunque titolo, con esclusione degli animali impiegati nelle produzioni zootecniche, nelle attività sportive professionistiche e nei servizi sociali in genere e con esclusione altresì di tutti gli animali di cui non è consentita la cattura, la vendita e la detenzione.
3. Si definiscono "animali randagi" gli animali domestici che non hanno un proprietario o un detentore a qualunque titolo.
4. Si definisce proprietario di un animale domestico chiunque ha la facoltà di disporre dell'animale in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico.
5. Si definisce detentore di un animale domestico colui che a qualunque titolo tiene l'animale per conto del proprietario.
6. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Aziende Sanitarie Locali, di seguito AA.SS.LL., con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti mediante le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale (ordini e sindacati) oltre agli enti ed alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito Albo regionale.

Art. 2

Obblighi dei proprietari e detentori di animali d'affezione

1. I proprietari e i detentori di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali e provvedono a tutto quanto occorre, fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge. Inoltre, ottemperano alle norme di legge che ne disciplinano il possesso e la detenzione e osservano le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale e turistica.

Art. 3

Misure di protezione animale

1. I cani e i gatti possono essere soppressi solo nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dai commi 6 e 9 dell'articolo 2, legge 14 agosto 1991, n. 281.
2. In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, è vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
3. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.
4. Sono considerati maltrattamenti, la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, la procurata fame o sete, gli incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, gli eccessi di fatica, il lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, determinare condizioni di vita che impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche degli animali,

la somministrazione di droghe o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico veterinaria.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione.
6. La Giunta regionale della Regione Campania emana, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, indirizzi di attuazione della stessa nonché criteri e modalità per la disciplina dei rapporti tra Comuni e canili privati convenzionati per il ricovero dei cani vaganti.

Art. 4

Anagrafe canina

1. E' istituita l'anagrafe canina regionale on-line, alla quale il proprietario, residente nella Regione o ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a 90 giorni, deve iscrivere il proprio cane, per il tramite del Servizio veterinario della A.S.L. territorialmente competente.
2. L'iscrizione è effettuata entro il termine di 30 giorni dalla nascita o dall'inizio del possesso del cane.
3. Nell'anagrafe canina regionale sono annotate le generalità del proprietario ed i dati segnaletici del cane iscritto con indicazione del codice del microchip assegnato.
4. A cura dell'A.S.L. competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, è compilata una scheda identificativa, in duplice copia, una delle quali è rilasciata al proprietario, nella quale sono riportati i dati di cui al comma 3.
5. Il cane iscritto all'anagrafe canina regionale è identificato con trasponder a norma ISO 11784 e ISO 11785.
6. L'applicazione del microchip è effettuata, a spese del proprietario, presso le strutture dell'A.S.L. o presso il veterinario di fiducia. Presso le strutture della A.S.L., per l'inserimento del microchip è applicata la tariffa stabilita nel tariffario regionale in vigore, più il costo reale del trasponder. L'applicazione del microchip ai cani randagi catturati sul territorio comunale è gratuita.
7. L'operazione di applicazione del microchip è eseguita contestualmente all'iscrizione del cane nella banca dati della anagrafe canina.
8. Qualora il microchip risulti illeggibile, il proprietario è tenuto a farlo reimpiantare.
9. Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'A.S.L., entro quindici giorni, la variazione della propria residenza o domicilio o il trasferimento di proprietà del cane.
10. Il proprietario o il detentore è tenuto a segnalare per iscritto all'A.S.L., entro cinque giorni, lo smarrimento.
11. Il proprietario o il detentore è tenuto a segnalare per iscritto all'A.S.L., entro cinque giorni, il decesso del cane.
12. Entro 48 ore dalla comunicazione, i Servizi veterinari registrano nella banca dati regionale della anagrafe canina le variazioni di cui ai commi 9, 10, 11.
13. Ai fini della registrazione dei cani nella banca dati regionale della anagrafe canina, i veterinari libero professionisti devono essere accreditati presso il settore veterinario regionale.
14. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina, i cani di proprietà delle Forze Armate e dei corpi di Pubblica Sicurezza.

Art. 5

Competenze delle Aziende Sanitarie Locali

1. I Servizi veterinari delle AA.SS.LL.:

- a) predispongono ed attuano piani di sorveglianza epidemiologica al fine di prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;
 - b) promuovono ed attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi e delle colonie feline registrate con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
 - c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 7. Le spese di cattura e di custodia dei cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e calcolate in base al costo sostenuto dalla A.S.L.;
 - d) assicurano la sterilizzazione e la degenza postoperatoria dei cani randagi prima dell'inoltro ai rifugi municipali nonché dei gatti liberi delle colonie prima della reimmissione nelle stesse;
 - e) espletano la gestione sanitaria dei rifugi municipali tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti convenzionati;
 - f) predispongono presso i rifugi municipali per cani, un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti convenzionati;
 - g) attivano un pronto soccorso veterinario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti, su chiamata delle Forze dell'Ordine alle quali compete la verifica della reale necessità di intervento veterinario.
 - h) implementano nella banca dati regionale della anagrafe canina, contestualmente all'apposizione del microchip, i dati relativi all'iscrizione dei cani anagrafati e le variazioni anagrafiche nelle 48 ore successive alla comunicazione delle stesse;
 - i) provvedono al ritiro delle spoglie di animali d'affezione dai luoghi pubblici per l'invio all'inceneritore;
 - j) promuovono e partecipano ad iniziative promosse da Regione, Province, Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Comuni, Comunità Montane, Ordini Veterinari Provinciali, Università degli studi, Enti o Associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale in materia di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono.
2. Per la corretta attuazione delle predette attività, le AA.SS.LL possono creare strutture dedicate anche a valenza interaziendale o regionale.

Art. 6

Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane

1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono:
 - a) alla costruzione dei rifugi municipali per cani e al risanamento delle strutture esistenti. I rifugi municipali, se non gestiti dal Comune, sono affidati in gestione, mediante convenzione, alle Associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo regionale.
 - b) a convenzionarsi con rifugi gestiti da Associazioni Protezionistiche, regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito Albo Regionale, o da privati qualora il Comune sia sprovvisto di rifugio municipale. Tali strutture convenzionate devono possedere le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 7, comma 4.
 - c) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento nelle strutture, dei cani accalappiati sotto il controllo sanitario dei Servizi veterinari delle AA.SS.LL.
 - d) a garantire le condizioni per la degenza dei cani e dei gatti feriti soccorsi dal Servizio

veterinario della A.S.L. territorialmente competente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g.

- e) a rendere disponibili periodicamente ai Servizi veterinari delle AA.SS.LL. i dati aggiornati sulla disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani vaganti. Tale programmazione, predisposta di concerto con il Servizio veterinario della A.S.L. territorialmente competente a cui consegue la relativa attività di sterilizzazione, può fruire del contributo previsto dall'articolo 4 comma 1, legge n. 281 del 1991.
- f) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici o convenzionati.
- g) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, in materia di protezione degli animali.
- h) a promuovere, in collaborazione con i Servizi veterinari delle AA.SS.LL. territorialmente competenti e con le Associazioni Protezionistiche riconosciute ed iscritte all'Albo Regionale, campagne di censimento dei cani padronali presenti sul territorio al fine di rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina.

Art.7

Rifugi municipali per cani e canili privati

1. I canili pubblici assumono la denominazione di rifugi municipali per cani.
2. La Regione, d'intesa con le Province e i Comuni, promuove la realizzazione di rifugi municipali per cani e la riqualificazione di quelli già esistenti.
3. Il dimensionamento e il numero di rifugi municipali è rapportato alla popolazione di cani presenti sul territorio, stimata dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. di competenza.
4. La realizzazione e la riqualificazione di rifugi municipali per cani deve tenere conto delle seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) reparto contumaciale isolato, dotato di un numero di box singoli pari al 10% del numero totale di cani per cui la struttura è autorizzata, distinto in due aree nettamente separate e destinate una, alla quarantena dei cani in arrivo e l'altra, all'isolamento di quelli ammalati;
 - b) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;
 - c) apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti, uno spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto; tutti i locali devono avere pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile; tutti i locali devono avere pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, con spigoli ed angoli arrotondati;
 - d) i box per singoli soggetti devono prevedere una zona coperta ed una scoperta con un'area totale di 2 mq per cane di piccola taglia (cuccioli e cani di peso non superiore a 2 kg), 3,5 mq per cane di taglia media (cani di peso non superiore a 8 kg), 4,5 mq per cane di taglia grande (cani di peso non superiore a 15 kg), 6 mq per cane di taglia gigante (cani di peso superiore a 15 kg);
 - e) i box multipli a più soggetti devono rispettare le misure su indicate a seconda del numero e del tipo dei soggetti che costituisce il gruppo;
 - f) i box devono essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e delle deiezioni ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche ed i venti della zona;
5. In ogni caso, la progettazione, oltre le suddette specifiche tecniche, deve tenere conto delle necessità fisiologiche e biologiche di animali costretti a vivere in spazi ristretti; sono previste, pertanto, aree di comune utilizzo per la ricreazione degli animali tenuti nei box e zone di rifugio per animali in gruppo, tenendo conto del possibile instaurarsi di gerarchie tra

- i cani.
6. I Canili privati devono possedere le caratteristiche tecniche di cui al comma 4. Sono escluse dal rispetto di tali caratteristiche le strutture sedi di attività di commercio di animali da compagnia per le quali si rinvia ai requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 e da delibera di Giunta n. 593 del 12 maggio 2006.
 7. Il titolare del Canile privato è tenuto ad affidare la direzione sanitaria ad un veterinario libero professionista ed a farsi carico della gestione sanitaria dello stesso.
 8. Le strutture adibite al ricovero temporaneo o permanente di cani devono essere fornite di apposito registro di carico-scarico conforme al modello predisposto dalla Giunta regionale debitamente vidimato dal Servizio veterinario della A.S.L. territorialmente competente.
 9. I cani ricoverati nei rifugi municipali, nei canili privati o convenzionati o gestiti da Associazioni protezionistiche, devono essere obbligatoriamente identificati con microchip ed essere iscritti nella banca dati regionale dell'anagrafe canina all'atto del ricovero, secondo le modalità previste dall' articolo 4. Per ogni cane è prevista una scheda sanitaria individuale.
 10. Per ogni struttura, sia essa pubblica o privata, è indicata sull'autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, la recettività massima della stessa con l'indicazione del numero di cani che è possibile ospitare.
 11. Tutte le strutture sono fornite di personale per la gestione degli animali in numero adeguato, dotato di esperienza sufficiente a garantire la cura e il mantenimento degli animali stessi, nel pieno rispetto del loro benessere.
 12. I Comuni, singoli o associati, le Comunità montane, i privati e le Associazioni protezionistiche titolari di canili presentano alle competenti A.S.L., entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della Regione Campania, un piano di adeguamento della struttura alle indicazioni previste dal presente articolo. Il termine ultimo dei lavori di adeguamento deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 8

Controllo del randagismo

1. I cani vaganti, identificati ai sensi dell'articolo 4 e i cani non identificati, ma riconosciuti dal proprietario, trovati ed ospitati presso i rifugi municipali, sono restituiti al proprietario che provvede a regolarizzarne la posizione secondo la presente legge.
2. I cani vaganti non identificati e non riconosciuti, catturati dal Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, sono ricoverati presso i rifugi municipali o presso i canili privati convenzionati, previa registrazione in anagrafe in carico al Comune ove il cane è stato catturato e previa applicazione del microchip ai sensi dell' articolo 4, nonché previa sterilizzazione a cura della A.S.L. territorialmente competente del luogo di cattura.
4. Se non reclamati entro quindici giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente a privati oppure ad enti o Associazioni protezionistiche che dispongono di un ricovero autorizzato con l'obbligo di ottemperare alle norme previste dagli articoli 2 e 4.
5. Nei quindici giorni dalla cattura, gli animali, previo espletamento dei controlli sanitari, possono essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui al comma 4.
6. Gli animali ceduti dai rifugi municipali, dai canili privati convenzionati con i Comuni o dai canili privati gestiti da Associazioni protezionistiche, ai privati o alle associazioni richiedenti, devono obbligatoriamente essere anagrafati e sterilizzati prima della cessione.

Art. 9

Cani di quartiere

1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale si definisce cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954 e dall'articolo 672 del codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere sono definite dal servizio veterinario dell'A.S.L. di riferimento, in accordo con le associazioni di volontariato di cui all'articolo 15 operanti sul territorio e sono proposte al Sindaco competente che le adotta, informandone la cittadinanza. Tali associazioni propongono al servizio veterinario dell'A.S.L. di riferimento il riconoscimento dei singoli animali.
3. I cani di quartiere sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o da medici veterinari convenzionati.
4. I cani di quartiere sono iscritti all'anagrafe canina regionale, sono riconosciuti a nome del Comune di appartenenza e portano un segno di riconoscimento ben visibile.

Art.10

Protezione dei gatti in libertà

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle Istituzioni.
2. E' vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro habitat, ovvero dai luoghi pubblici o privati dove abitualmente vivono, singoli gatti o colonie feline in libertà.
3. Le colonie feline presenti sul territorio regionale sono censite e monitorate numericamente dai Servizi veterinari delle AA.SS.LL. territorialmente competenti al fine di attuare eventuali piani di contenimento delle nascite mediante programmi di sterilizzazioni, predisposti dall'Autorità Sanitaria competente.
4. I gatti che vivono in libertà possono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, utilizzando proprio personale o medici veterinari convenzionati, secondo i piani di cui al comma 3.
5. I gatti in libertà sono soppressi solo se gravemente malati o incurabili, come previsto dall'articolo 3, comma 1.
6. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all'articolo 15, che assumono l'onere di catturare gli animali, di trasportarli al servizio veterinario per le sterilizzazioni e di rimetterli nel loro gruppo. Inoltre, essi sono tenuti a monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza, avvalendosi dell'opera di medici veterinari, nonché a garantire una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia.

Art. 11

Trasporto e vendita di animali d'affezione

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque e per qualunque motivo siano effettuati, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da garantire i controlli e la cura degli animali trasportati.
3. Ad ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti in materia di benessere animale.
4. Sono considerate forme di sofferenza anche la privazione di cibo o di acqua, la reclusione in ambienti troppo ristretti, la ventilazione inadeguata, l'esposizione alle intemperie, la costrizione in ambienti non igienici.

5. E' fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico gli animali d'affezione destinati alla vendita, se si determinano una o più condizioni di cui al comma precedente.
6. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio all'ingrosso ed al dettaglio hanno l'obbligo:
 - a) di possedere idoneo sistema per la lettura del microchip e tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale e vidimato dal Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio. Tale registro deve essere tenuto presso l'esercizio o l'allevamento e deve essere disponibile al controllo degli organi preposti. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio;
 - b) di vendere o cedere gli animali soltanto previa certificazione di buona salute, valida cinque giorni, rilasciata da un medico veterinario. L'eventuale vendita di animali privi di detto attestato è causa di annullamento del contratto con restituzione delle somme percepite;
 - c) di vendere o cedere gli animali, compresi i cuccioli di età inferiore ai 2 mesi, soltanto se identificati e registrati nella banca dati regionale della anagrafe canina, secondo quanto previsto dalla presente legge.
 - d) di effettuare, in conformità all'articolo 4, comma 9, la comunicazione di passaggio di proprietà entro 15 giorni dalla avvenuta cessione o vendita dell'animale, all'A.S.L. territorialmente competente per sede di esercizio.
7. E' vietato il commercio in forma ambulante di animali d'affezione.

Art.12

Educazione e formazione

1. La Regione e le Province promuovono, in collaborazione con le AA.SS.LL., l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, gli Ordini Professionali, gli Enti e le Associazioni interessate, iniziative di formazione e di educazione al rispetto ed alla protezione degli animali.
2. La Regione patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all'educazione ed alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica in genere riguardo al rapporto uomo, animale, ambiente.
3. La Regione istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le AA.SS.LL., con le Università degli Studi, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, gli Ordini Professionali e le Associazioni animaliste e protezioniste regionali, nell'ambito del piano di formazione professionale, corsi di formazione ed aggiornamento per guardie zoofile, corsi di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AA.SS.LL. e del personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

Art.13

Contributi regionali

1. La Regione eroga ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, assegnando priorità decrescente ai progetti presentati, nell'ordine, da Comuni capoluoghi di Provincia, Comunità Montane, Comuni associati, Comuni singoli.
2. In particolare, la Regione eroga agli Enti di cui all'art. 6, comma 1, contributi per attuare, prioritariamente, piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione e per provvedere, altresì, al risanamento e alla costruzione dei rifugi municipali come previsto dall'articolo 4, comma 1 della legge n. 281 del 1991.

3. Ai fini di cui al comma 2 si provvede con:

- a) quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2, legge n. 281 del 1991, istituito presso il Ministero della Sanità e ripartito annualmente con Decreto Ministeriale;
- b) fondi regionali.

4. La Giunta Regionale provvede al riparto dei contributi di cui al comma 3 sulla base dei seguenti criteri:

- a) consistenza della popolazione canina anagrafata in ambito provinciale;
- b) distribuzione della popolazione canina anagrafata in ambito provinciale;
- c) consistenza delle strutture esistenti.

5. Ciascuna Provincia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora le linee di programmazione in materia, anche tramite conferenze di servizi che coinvolgono Comuni, Comunità Montane e AA.SS.LL. competenti per territorio.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità ed i termini per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

Art.14

Guardie zoofile

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge, i Comuni, singoli o associati e le Comunità Montane, possono utilizzare anche le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979.
2. Le guardie zoofile volontarie, di cui alla presente legge, svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con i Comuni, singoli o associati, le Comunità Montane e i Servizi veterinari delle AA.SS.LL.
3. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle Associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 15, per un limite massimo del 10% degli iscritti all'associazione richiedente.
4. I volontari che aspirano alla qualifica di guardia zoofila devono essere in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione organizzato dalla Regione Campania ai sensi dell'articolo 12, comma 3.
5. Le guardie zoofile volontarie, nell'espletamento dei compiti di vigilanza previsti dalla presente legge, svolgono funzioni di polizia amministrativa e sono titolari dei poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689.
6. La Giunta regionale emana uno specifico disciplinare per regolare l'attività delle suddette guardie zoofile.

Art.15

Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali di cui alla presente legge.
2. Le associazioni che fanno richiesta di iscrizione all'Albo di cui al comma 1 devono essere costituite con atto pubblico e devono operare nella Regione da almeno tre anni.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le associazioni devono presentare domanda scritta al Presidente della Giunta Regionale per il tramite dell'A.S.L. territorialmente competente per sede legale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultano le finalità protezionistiche di cui al comma 1 e l'assenza di lucro, il bilancio dell'anno in corso, il bilancio dell'anno successivo, un curriculum dell'associazione che documenti l'attività svolta, certificato dai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti per sede di attività.
4. Ciascuna Associazione presenta alla Regione, per il tramite dell'A.S.L. competente per sede legale, un rendiconto annuale entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione.

In assenza si procede alla cancellazione automatica dell'Associazione dall'Albo regionale.

5. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'Albo, contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali.
6. Ciascuna associazione presenta rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

Art.16

Sanzioni e ammende

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 9 e 11 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.
2. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 900,00
3. Chiunque fa commercio illecito di cani e gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.
4. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,000.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 11 commi 5 e 7, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 1.800,00.
6. Gli importi delle sanzioni di cui ai precedenti commi sono riscossi dalle AA.SS.LL. ed acquisiti in appositi capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 17

Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvaticiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle AA.SS.LL., in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della Sanità 20 luglio 1989, n. 289, ridotto del 20%.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 sono stabilite con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

Commissione per i diritti degli animali

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente legge.
2. La Commissione è composta:
 - a) dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato che la presiede;
 - b) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato alla sanità con funzioni di segretario;
 - c) da un medico veterinario del Settore veterinario regionale;
 - d) da due medici veterinari scelti fra quelli in servizio presso le AA.SS.LL. della Regione Campania in possesso di specifico incarico nella materia;
 - e) da due medici veterinari libero professionisti designati collegialmente dagli Ordini Provinciali dei medici veterinari;
 - f) dai Presidenti di tre associazioni protezionistiche di cui all'articolo 15, o loro delegati. Le associazioni sono scelte secondo il principio dell'alternanza ed in base alla priorità di iscrizione allo specifico Albo regionale,
 - g) da un etologo.
3. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica

quattro anni.

4. La Commissione è convocata dal Presidente almeno quattro volte all'anno.

Art.19

Norme di attuazione

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alla sanità, adegua con periodicità annuale le sanzioni amministrative di cui alla presente legge.

Art. 20

Abrogazione

1. La Legge regionale n. 16 del 24 novembre 2001, è abrogata.

Art.21

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti in materia.

Art.22

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania

05/03/2009 11:05 0817962378

CAPO UFF. LEGISLATIVO

PAG 02/02



*Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

Napoli, 5/3/09

Prot. n. 1426 /UDCP/GAB/UL
Prot. n. 58/UDCP/UL/DS-62

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2009. 0198146 del 06/03/2009 ore 14,50
Mitt.: REGIONE CAMPANIA

Fascicolo : 2009.LI/1.25
Veterinario



A.G.C. Assistenza sanitaria
Settore veterinario

SEDE

Oggetto: schema di disegno di legge recante "*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione randagismo*"

Con riferimento allo schema di disegno di legge indicato in oggetto, si evidenzia che al comma 5 dell'articolo 16 occorre inserire la specificazione individuazione delle norme la cui violazione si intende sanzionare.

Ciò premesso, non si avanzano ulteriori osservazioni al corso del provvedimento nel cui testo sono stati recepiti i rilievi e le osservazioni emerse nel corso dei ripetuti incontri tenutisi con i referenti del settore proponente.

Loredana Cici